

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1717

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MACINA, ALAIMO, MAURIZIO CATTOI, CORNELI,
D'AMBROSIO, ELISA TRIPODI**

Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e altre disposizioni concernenti le circoscrizioni e le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la formazione dei consigli camerali nonché l'esclusione delle medesime dal sistema di tesoreria unica

Presentata il 28 marzo 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La recente riforma del sistema camerale è apparsa subito insoddisfacente e soprattutto non è stata mai discussa e concertata con i destinatari e i diretti interessati. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito « camere di commercio », sono enti pubblici essenziali per lo sviluppo delle economie locali. Anche in forza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione alle camere di commercio non è affidata solo la tenuta del registro delle imprese, ma anche funzioni determinanti per l'economia delle varie realtà territoriali, come gli interventi di promozione delle filiere produttive locali, la valorizzazione delle eccellenze territoriali e

la realizzazione di infrastrutture economiche.

Le camere di commercio rappresentano, quindi, uno dei corpi intermedi che rafforzano e declinano la rappresentanza pluralistica. Una loro riforma organica deve necessariamente preservare il loro ruolo primario di sostegno alle piccole e medie imprese, soprattutto nelle aree interne del Paese. Pertanto qualsiasi progetto di riforma organica delle stesse non può minare la loro funzionalità. Il progetto di accorpamento realizzato tramite l'attuazione della legge 7 agosto 2015, n. 124, non ha tenuto in considerazione una serie di aspetti che dovevano essere centrali nella ridefinizione territoriale degli ambiti ope-

rativi delle camere di commercio. *In primis*, la virtuosità di alcune camere di commercio: sembra irrazionale, infatti, forzare la chiusura di sedi che nel corso degli anni hanno dimostrato non solo la capacità di tenere i conti in attivo ma anche quella di valorizzare il loro patrimonio immobiliare. Paradossalmente, nel processo di riordino delle varie sedi, alcune camere di commercio hanno dovuto abbandonare propri immobili per essere accorpate ad altre che continuano a pagare canoni di locazioni, a discapito di una reale razionalizzazione delle spese. Per questo appare necessario rivisitare le modalità con cui possono essere istituite le camere di commercio.

La presente proposta di legge si fonda sui criteri previsti dalla recente riforma operata con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, ossia l'istituzione di un massimo di sessanta di camere di commercio nel territorio nazionale e il limite minimo di 75.000 imprese iscritte nei registri per l'istituzione delle stesse. Al contempo, l'articolo 1 prevede che entrambi i limiti possano essere derogati in determinati casi, quali: la presenza di specificità geo-economiche dei territori da salvaguardare; la non omogeneità dei settori economici delle imprese iscritte alle camere di commercio accorpate, secondo le modalità stabilite dall'allegato B annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018; la presenza di particolari esigenze nelle province montane o nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e di collegamenti pubblici stradali e ferroviari.

Un'ulteriore modifica prevista all'articolo 1 riguarda la codificazione normativa di un'ulteriore funzione che le camere di commercio svolgono nel territorio, ossia

quella di sostegno alle piccole e medie imprese per il relativo sviluppo tecnologico (comma 1, lettera b)).

Con una modifica all'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è stata introdotta, nel caso di accorpamento di camere di commercio, la valutazione della presenza di aziende ai fini della rappresentanza nei nuovi organi camerale comuni.

Con le modifiche apportate dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 si intende, invece, introdurre un nuovo sistema di elezione del consiglio delle camere di commercio. La modifica introduce un sistema di elezione diretto del consiglio da parte delle imprese. Ad oggi l'organo è nominato dal presidente della giunta regionale, sulla base delle designazioni dei consiglieri effettuate dalle organizzazioni rappresentative delle imprese, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori. Con la modifica proposta si vuole eliminare l'intermediazione delle associazioni di categoria delle imprese e consentire l'elezione diretta da parte delle stesse sulla base di un procedimento di voto elettronico.

L'articolo 2 della proposta di legge riguarda l'assoggettamento delle camere di commercio al sistema di tesoreria unica, previsto dalla legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190). In analogia a quanto già stabilito dall'articolo 1, comma 45, della legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266), abrogato dalla citata legge di stabilità 2015, è disposta la non applicazione del regime di tesoreria unica alle camere di commercio, consentendo loro di depositare liquidità presso il sistema bancario.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 1993,
n. 580)

1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Le camere di commercio operano nelle circoscrizioni territoriali individuate dagli allegati A e B annessi al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018, nel limite massimo di sessanta, con la presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione. Nei registri delle imprese di ciascuna camera di commercio devono essere iscritte o annotate almeno 75.000 imprese e unità locali. Ai fini dell'accertamento del requisito numerico stabilito dal primo periodo è considerato il numero delle imprese e delle unità locali risultante dall'ultima pubblicazione effettuata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155.

3-bis. Possono essere istituite ulteriori camere di commercio, in deroga ai limiti di cui al comma 3 e fatta salva la comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico delle camere di commercio esistenti, nei seguenti casi:

a) qualora emergano specificità geoeconomiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine da salvaguardare, sulla base dei parametri stabiliti nella tabella 1 di cui all'allegato A della presente legge;

b) qualora oltre il 50 per cento delle imprese e unità locali, iscritte nel registro delle imprese della camera di commercio oggetto di accorpamento ai sensi dell'alle-

gato B annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018, facciano parte di settori economici, individuati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155, diversi da quelli a cui appartengono le imprese e le unità locali iscritte nei registri delle altre camere di commercio oggetto del medesimo accorpamento;

c) qualora vi siano particolari esigenze nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, o nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari.

3-ter. L'istituzione di una camera di commercio ai sensi del comma 3-bis avviene, su proposta del consiglio delle camere di commercio territorialmente interessate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

b) all'articolo 2, comma 2, lettera d), dopo le parole: « piccole e medie imprese » sono inserite le seguenti: « per il relativo sviluppo tecnologico e »;

c) all'articolo 10, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Nella formazione del consiglio, ai fini dell'attuazione del principio della rappresentanza equilibrata negli organi camerali delle basi associative delle camere di commercio accorpate, anche su base territoriale, favorendo il mantenimento dei servizi nel territorio, nei territori provinciali è garantita la presenza di un numero di componenti in rapporto proporzionale alle imprese localizzate nei medesimi territori, con attribuzione a partire dalle organizzazioni più rappresentative o dagli accorpamenti di maggiori dimensioni »;

d) all'articolo 12:

1) al comma 1, le parole: « sono designati dalle organizzazioni rappresenta-

tive delle » sono sostituite dalle seguenti: « sono eletti dalle » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I soggetti di cui al primo periodo esercitano il proprio diritto di voto mediante procedimento elettronico »;

2) al comma 2, le parole: « Le designazioni da parte delle » sono sostituite dalle seguenti: « L'elezione da parte delle imprese e delle » e la parola: « avvengono » è sostituita dalla seguente: « avviene »;

3) al comma 4, le parole: « basi associative » sono sostituite dalla seguente: « imprese »;

4) al comma 7, la parola: « nominati » è sostituita dalla seguente: « eletti »;

5) i commi 3, 5, 6, 8 e 9 sono abrogati;

e) è aggiunta, in fine, la tabella 1 di cui all'allegato A della presente legge.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono stabilite le modalità relative alla procedura di elezione dei componenti del consiglio per l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera *d)*, del presente articolo.

Art. 2.

(Modifiche in materia di regime di tesoreria unica)

1. Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle aziende speciali ad esse collegate non si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. I commi da 391 a 394 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono abrogati. Alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, il

capoverso: « Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » è abrogato.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che dispone la modifica, soppressione o riduzione delle aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali previsto dall'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fatta eccezione per le detrazioni per lavoro dipendente e assistenza, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 900 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Nei casi in cui le disposizioni del primo periodo non siano suscettibili di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione delle medesime disposizioni con riferimento ai singoli regimi interessati.

Allegato A
(articolo 1, comma 1, lettera e))
« Tabella 1
(articolo 1, comma 3-bis, lettera a))

A) Fattori di attrazione degli investimenti:

capitale (risorse finanziarie investibili sul territorio)
accesso a nuovi mercati
tecnologia
capacità professionali e tecniche manageriali

B) Fattori legati alla qualità della vita:

tenore di vita (ricchezza prodotta, stipendi, vita assicurata)
affari e lavoro (spirito imprenditoriale, nuove iscrizioni e imprese cessate, fallimenti)
ambiente e servizi (possibilità di trasporto, bello stabile, pagella ecologica)
criminalità (allarme rapine, vetture nel mirino, furti in casa)
popolazione (nascite, decessi, vita rifiutata)
tempo libero (associazioni, spettacoli sportivi, teatro e musica, cinema)

C) Indicatori di sostenibilità:

efficienza/inefficienza nella gestione ambientale
qualità insediativa consolidata/degrado edilizio
vitalità economica/stagnazione economica
naturalità fruibile/scarsa naturalità fruibile
opportunità locali di lavoro e studio/pendolarismo e suburba-
nizzazione
alto livello culturale e professionale/ emarginazione dal lavoro
presenza di funzioni urbane qualificate/ assenza di funzioni
urbane qualificanti
dotazione di servizi sociali
efficienza urbana/disagio abitativo
inquinamento »



18PDL0054070